



Forlì-Cesena

# La riforma della disciplina dei contratti pubblici

Cesena, 21 marzo 2016

**Pierdanilo Melandro**

**ITACA**



Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale

# Le nuove direttive europee

- Direttiva 2014/24 relativa agli appalti pubblici nei settori ordinari (abroga la Direttiva 2004/18) 94 articoli 25 allegati
- Direttiva 2014/25 relativa agli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali cd. settori «speciali» (abroga la Direttiva 2004/17) 94 articoli 25 allegati
- Direttiva 2014/23 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (novità) 55 articoli 11 allegati

# L'attuazione delle nuove Direttive in Italia

- La «dead line» del **18 aprile 2016**
- Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014
- La legge Delega al Governo – 72 criteri e principi
- **Il nuovo codice degli appalti e della concessioni**
- Entrata in vigore

## **Criterio guida: accesso facilitato per le MPMI.**

- La rivisitazione della disciplina appare dettata dall'esigenza di garantire che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano di **procedure più semplici e più flessibili e di agevolare l'accesso alle imprese**, in particolare alle MPMI, con interventi proconcorrenziali a favore del **commercio transfrontaliero**, anche attraverso l'interoperabilità elettronica nel mercato interno.
- Al fine di consentire la partecipazione delle MPMI agli appalti pubblici, la nuova direttiva invita le Amministrazioni aggiudicatrici alla **suddivisione in lotti**, prevedendo i casi in cui sia obbligatoria e obbligando a motivare in caso contrario.

# La legge delega e il Codice

- **semplificazione**, armonizzazione e digitalizzazione delle procedure di affidamento, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica
- ruolo **Anac** (soft law, albo commissioni giudicatrici, varianti, criteri reputazionali, *in house*...)
- **Riduzione e qualificazione** delle stazioni appaltanti

# La legge delega e il Codice

- **Programmazione:** spinta alla programmazione obbligatoria anche per servizi e forniture
- **criteri di aggiudicazione:** criterio guida è l'offerta economicamente più vantaggiosa
- **Lavori *in house* dei concessionari autostradali:** obbligo di affidare l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante gara. Escluse le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con le procedure di gara ad evidenza pubblica
- **Livelli della progettazione:** il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo

# La legge delega e il Codice

- **B.I.M.:** progressiva introduzione di strumenti aperti di modellazione elettronica
- **Dematerializzazione delle procedure:** profondo cambiamento e diverso approccio da parte delle amministrazioni e degli operatori economici legati alle modalità tradizionali
- **Governance:** ANAC, Cabina di regia, Consiglio superiore dei lavori pubblici,
- **Portatori di interessi e dibattito pubblico:** coinvolge i cittadini per alcuni grandi interventi infrastrutturali

# Il dibattito pubblico.

- L'ente che propone l'opera soggetta a dibattito pubblico **convoca una conferenza** cui sono invitati gli enti e le amministrazioni interessati, e altri portatori di interessi, come i **comitati di cittadini**, nella quale si definiscono le modalità del dibattito pubblico, che, in ogni caso, deve **concludersi entro quattro mesi** e deve comunque prevedere:
  - ✓ la **pubblicazione sul sito *Internet* del proponente del progetto di fattibilità** tecnica ed economica e di altri documenti relativi all'opera;
  - ✓ la **raccolta di osservazioni inviate *on-line*** ad un indirizzo di posta elettronica del proponente e da quest'ultimo costantemente presidiato;
  - ✓ lo **svolgimento di dibattiti pubblici** nel territorio interessato;
  - ✓ la **pubblicazione**, sul sito del soggetto proponente, **dei risultati della consultazione e dei dibattiti**, nonché delle osservazioni ricevute, anche per sintesi.
- Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono **valutate** in sede di predisposizione del **progetto definitivo** e sono discusse in sede di **conferenze di servizi** relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.



# La trasparenza degli atti.

- **Tutti gli atti** (tranne quelli riservati o secretati) **devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente**, nella sezione “Amministrazione trasparente” (dl 14 marzo 2013, n. 33)
- ✓ gli **elenchi dei concorrenti esclusi** dalla procedura e di quelli ammessi, e relativamente a quest'ultimi, la documentazione non considerata riservata **CRITICITA'**
- ✓ la **composizione della commissione giudicatrice e i *curricula*** dei suoi componenti.
- ✓ i **resoconti della gestione finanziaria** dei contratti al termine della loro esecuzione

# La qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti.

- Le stazioni appaltanti potranno procedere sempre **in via autonoma**:
  - **per i servizi sotto i 40mila euro e per i lavori sotto i 150mila euro.**
  - **effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (es. Piattaforma SINTEL Lombardia)**

# La qualificazione delle stazioni appaltanti.

- La qualificazione sarà conseguita **in relazione alla complessità delle procedure** da gestire
  - In mancanza della qualificazione le Amministrazioni devono rivolgersi ad una centrale di committenza o a un'unione di Comuni qualificata come centrale di committenza
    - Come si consegue la qualificazione?
- Quattro i «**requisiti di base**»: strutture organizzative stabili, presenza di dipendenti con specifiche competenze, sistemi di formazione e aggiornamento, numero di gare svolte nel triennio.
  - Cinque i «**requisiti premianti**»: attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione, sistemi di gestione in qualità degli uffici e dei procedimenti di gara, tecnologie telematiche nella gestione delle gare, applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

# I comuni non capoluogo.

- **Senza qualificazione** si deve procedere secondo una delle seguenti modalità:
  1. ricorrendo a una **centrale di committenza o a soggetti aggregatori** qualificati;
  2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- Con DPCM sono individuati gli **ambiti territoriali di riferimento** e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione
- In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide, con l'ambito territoriale di riferimento (ATO)

# La programmazione.

- Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il **programma biennale degli acquisti di beni e servizi** e il **programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali**. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità
- Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, è redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- **Novità:** Il programma biennale di **forniture e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a **40.000 euro**.

# Le novità sulla progettazione.

- Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**
  - ✓ individua, tra più soluzioni, quella che presenta il **miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività**
  - ✓ comprende **schemi grafici** per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali
  - ✓ deve consentire, ove necessario, l'avvio della **procedura espropriativa**
  - ✓ è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di **indagini geologiche e geognostiche**, di verifiche preventive dell'**assetto archeologico**, di studi preliminari sull'**impatto ambientale e evidenza**, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia
  - ✓ Indica le **caratteristiche prestazionali**, le specifiche funzionali, etc.

# I consorzi

- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. **I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), (I CONSORSI DI COOPERATIVE) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;** a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- **NON SI FA QUINDI CENNO AI CONSORSI STABILI E QUELLI ARTIGIANI**

# Il sottosoglia.

- previsione di una **disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie** di rilevanza comunitaria
- previsione di una **disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia** ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara
- garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche i contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, nonché un'adeguata **rotazione**



## Il sottosoglia.

- Importo inferiore a 40.000 è ammesso l'**affidamento diretto**
- Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro per i lavori e per le forniture e servizi sotto le soglie europee si potrà procedere tramite **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **tre operatori** economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- Tra 150mila euro e 1 milione è ammessa la **procedura negoziata**, previa consultazione di almeno **cinque operatori**.

## Il sottosoglia.

- Fino a 40.000: affidamento diretto
- Da 40.000 a 150.000 nei lavori: procedura negoziata con almeno 3 operatori
- Da 40.000 a 209.000 (o soglia diversa) per forniture e servizi: procedura negoziata con almeno 3 operatori
- Da 150.000 a 1.000.000 nei lavori: procedura negoziata con almeno 5 operatori
- Fino a 150.000 è consentita l'amministrazione diretta

# Le procedure. 1

## CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

APERTA

RISTRETTA

COMPETITIVA CON  
NEGOZIAZIONE

DIALOGO COMPETITIVO

PARTENARIATO PER  
L' INNOVAZIONE

SOLUZIONE IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE NEL MERCATO

FUORI MERCATO

GRADO DI DISPONIBILITA' OFFERTA SUL MERCATO

## Le procedure. 2

### CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

APERTA

RISTRETTA

COMPETITIVA CON  
NEGOZIAZIONE

DIALOGO COMPETITIVO

PARTENARIATO PER  
L' INNOVAZIONE

ELEVATA CONOSCENZA

BASSA CONOSCENZA

NESSUNA CONOSCENZA

GRADO DI CONOSCENZA DELLE SOLUZIONI OFFERTE DAL  
MERCATO



# I criteri di aggiudicazione.

**Legge delega:** Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo diventa quello da adottare in via ordinaria, mentre quello del **prezzo più basso** viene confinato ad **ipotesi residuali**

**Bozze del codice:** in quali casi è possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso?

# Il prezzo più basso nel Codice.

- per i **lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro**, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga **sulla base del progetto esecutivo**
- per i **servizi e le forniture** di importo inferiore alle soglie europee, caratterizzati da **elevata ripetitività**, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
- per i servizi e le forniture con **caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato** (gas, farmaci, etc.);

# Offerta anomala.

- abbandono della esclusione automatica
- al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia, il nuovo codice impone alla stazione appaltante, quale evidente misura di prevenzione della corruzione, di procedere, in sede di gara, al **sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra 5 ipotesi**, che sottendono differenti metodi matematici di calcolo della stessa.
- quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il metodo di determinazione dell'anomalia risulta invariato rispetto a quanto disposto nel D.Lgs163/06.

# Offerta anomala. 2

- Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, **spiegazioni** sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
- **Tra le spiegazioni da fornire:** costo del personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.



# L'offerta economicamente più vantaggiosa

- Le stazioni appaltanti aggiudicano sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o sulla base dell'elemento **prezzo o del costo**, **seguendo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita**

L'aspetto economico può essere quindi valutato relativamente:

- **al costo del ciclo di vita** ovvero tenendo conto dei costi diretti e indiretti che l'amministrazione sarà chiamata a sostenere durante tutta la vita di utilizzo della fornitura o dell'opera o svolgimento del servizio

# Oneri documentali.

- la documentazione comprovante il possesso dei **requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario** per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente decreto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal MIT “**Banca nazionale degli operatori economici**”.
- fino dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che stabilirà quali dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito devono essere inclusi nella documentazione nella Banca dati, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati **AVCPASS**.

# Il soccorso istruttorio.

- Riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di **integrazione documentale non onerosa** di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, **purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta**, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti,

# Il soccorso istruttorio.

- La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque **non superiore a 5.000 euro**.
- In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, **da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione**, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta **esclusivamente in caso di regolarizzazione (DIFFERENZA CON CORTE DEI CONTI E GIUDICE AMMINISTRATIVO)**.
- Nei casi di **irregolarità formali**, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la **stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione** con la procedura di cui al periodo precedente, **ma non applica alcuna sanzione**.
- In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
- Costituiscono **irregolarità essenziali** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.

# Il sistema delle garanzie.

- **Eliminata la garanzia globale** e sostituita da **due diverse garanzie** che devono essere **rilasciate contestualmente**:
  - ✓ la **garanzia definitiva** senza possibilità di svincolo, che permane fino alla conclusione dell'opera
  - ✓ la **garanzia extracosti** (solo per lavori di particolare valore) che copre il costo del nuovo affidamento in tutti i casi in cui l'affidatario viene meno e il maggior costo che viene praticato dal subentrante
- **Estensione della richiesta di garanzia provvisoria**, oltre ai settori ordinari, anche per gli appalti sotto soglia, per i settori speciali e per le concessioni e per i servizi tecnici

# Il sistema di qualificazione nei lavori.

- **Legge delega:** revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici introducendo anche **misure di premialità**
- **Codice:** confermato il sistema generalizzato di qualificazione centralizzato per lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro

# Il sistema di qualificazione nei lavori.

- **Linee guida ANAC (entro un anno) per disciplinare:**

- ✓ il sistema di qualificazione,
- ✓ i casi e le modalità di avvalimento,
- ✓ i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso

- **ANAC gestisce il sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso a criteri reputazionali valutati:**

- ✓ sulla base di parametri oggettivi e misurabili
- ✓ su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti ad essi affidati.
- ✓ Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

# Suddivisione in lotti.

- miglioramento dell'accesso dei piccoli professionisti e delle Pmi al mercato anche attraverso il **divieto di aggregazione artificiosa e la motivazione** della mancata suddivisione in lotti.

Il considerando 59 della direttiva 24: al fine di ottenere economie di scala, deve essere effettuato un attento monitoraggio dell'aggregazione e della centralizzazione delle committenze per evitare un'eccessiva concentrazione del potere di acquisto e collusioni e per preservare la possibilità di accesso al mercato per le PMI. A tal fine, s'introduce una dettagliata disciplina sulla suddivisione degli appalti in lotti, prevedendo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici un **obbligo di motivazione** per il caso di non suddivisione dell'appalto in lotti. In particolare le ss.aa. motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nella determina a contrarre, nonchè nei documenti di gara o nella relazione unica.



# Suddivisione in lotti nel Codice

- Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, **le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali**. Le stazioni appaltanti **motivano** la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito..... Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo **valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese**. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.
- Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo **valore deve essere adeguato** in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese.
- **«lotto funzionale»**, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

# Suddivisione in lotti nel Codice

- **Criticità (in linea con la Direttiva):** Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

# Le clausole sociali e il personale locale.

- I bandi di gara e gli avvisi e gli inviti disciplinati dal presente codice, con **particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, possono prevedere clausole sociali**, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità.
- Le stazioni appaltanti indicano i **criteri premiali** che intendono applicare alla valutazione dell'offerta, agli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, si impegnino a utilizzare anche in parte manodopera o **personale a livello locale** ovvero, in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto.
- Le stazioni appaltanti che prevedono condizioni sociali ne danno **comunicazione all'ANAC** che si pronuncia entro trenta giorni

# Il subappalto.

- Obbligo per il concorrente di **indicare** in sede di offerta **le parti del contratto che intende subappaltare;**
- espressa individuazione dei **casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare**, in sede di offerta, **una terna di nominativi** di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto

## Il subappalto. 2

- obbligo di **dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione** e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione
- obbligo per la stazione appaltante di procedere al **pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento** da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti; **se il subappaltatore è microimpresa o piccola impresa**, l'espressa individuazione delle fattispecie di pagamento diretto.
- facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori

# Il subappalto nelle bozze del nuovo Codice

- I soggetti **affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio** le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
- Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le **forniture con posa in opera e i noli a caldo**, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
- E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

# Il subappalto nelle bozze del nuovo Codice

- **non si configurano** come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di **attività specifiche a lavoratori autonomi**; b) la subfornitura a **catalogo di prodotti informatici**
- E' obbligatoria l'indicazione della **terna di subappaltatori**, ove la stazione appaltante lo preveda nel bando di gara, nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore alle soglie, per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione
- La stazione appaltante **corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo** dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) sempre, quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) su richiesta del subappaltatore, anche se non motivata dall'inadempimento da parte dell'appaltatore

# Il subappalto nelle bozze del nuovo Codice

- Il **DURC** è **comprensivo della verifica della congruità** della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
- per i **lavori edili** è verificata dalla **Cassa edile** in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del **contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile** ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- per i **lavori non edili** è verificata **in comparazione con lo specifico contratto** collettivo applicato.
- I **piani di sicurezza** sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
- L'affidatario è tenuto a curare **il coordinamento di tutti i subappaltatori** operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.



# Avvalimento

- L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 81, comma 11, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
- **NON C'È PIÙ LA DICHIARAZIONE D'IMPEGNO O IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO**
- la **legge delega** lett zz) presuppone un **contratto**

# DGUE “documento di gara unico europeo”

- il DGUE è un'**autodichiarazione** dell'operatore economico che fornisce **prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati** rilasciati da autorità pubbliche o da terzi.
- articolo 59 della direttiva 24: il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:
  - ✓ non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
  - ✓ soddisfare i pertinenti criteri di selezione;
  - ✓ rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare

## DGUE “documento di gara unico europeo”.2

- immediata **apertura della concorrenza a livello europeo** e l'immediata partecipazione degli operatori economici sulla base delle autodichiarazioni ivi contenute nonché le disposizioni che prevedono il **graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale**, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi, mediante la dematerializzazione degli atti e il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione

# DGUE “documento di gara unico europeo”.3

- **Standardizzazione:** Considerando 4 direttiva 24: Questa soluzione dovrebbe contribuire a **ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso** nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario è disponibile in tutte le lingue ufficiali
- È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE”, del 05/01/2016, che stabilisce il **modello di formulario per il documento di gara unico europeo**.

# DGUE “documento di gara unico europeo”.4

- Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:
- **Parte I.** Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
- **Parte II.** Informazioni sull'operatore economico
- **Parte III.** Criteri di esclusione:
  - **A:** Motivi legati a condanne penali;
  - **B:** Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali;
  - **C:** Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali;
  - **D:** Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.
- **Parte IV.** Criteri di selezione
  - **α:** Indicazione generale per tutti i criteri di selezione;
  - **A:** Idoneità;
  - **B:** Capacità economica e finanziaria;
  - **C:** Capacità tecniche e professionali;
  - **D:** Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
- **Parte V.** Riduzione del numero di candidati qualificati.
- **Parte VI.** Dichiarazioni finali

# Grazie per l'attenzione



Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale